


# Comune di Arcisate



## **REGOLAMENTO E CRITERI COMUNALI per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio ed al trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.**

(Legge Regionale 2/2/2010 n° 6; Decreto Legislativo 26/3/2010 n° 59)

Allegato A)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 63 del 22/11/2010

## **Art. 1**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CRITERI E PARAMETRI**

Le presenti disposizioni, che hanno validità triennale, concernono la regolamentazione dei parametri per la determinazione delle modalità e criteri da adottare per il rilascio di nuove autorizzazioni e trasferimenti di attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. Lombardia n. 6/2010 e dell'art. 64 del D.Lgs n° 59/2010.

Fanno parte integrante del presente regolamento:

- lo studio sui parametri sulla situazione del territorio;
- il parere favorevole della Commissione Comunale per i Pubblici Esercizi;

## **Art. 2**

### **ZONE DI PROGRAMMAZIONE**

Il territorio comunale, ai fini dell'applicazione del presente regolamento ed in particolare per i criteri limitativi e tipologici al rilascio delle autorizzazioni e/o trasferimenti di pubblici esercizi, è suddiviso in n. 1 Zona commerciale, comprendente le frazioni di Brenno Useria e Velmaio. All'interno di questa unica zona, vengono indicate le Vie dove non è possibile la nuova apertura e il trasferimento di Pubblici Esercizi.

## **Art. 3**

### **OBIETTIVI**

L'individuazione dei criteri e parametri del presente Regolamento è finalizzato al raggiungimento di obiettivi di salvaguardia del territorio e della vivibilità dei residenti in Arcisate:

- a) l'individuazione di zone del proprio territorio con una condizione già esistente di traffico congestionato;
- b) insufficienza di parcheggi per soddisfare i servizi e le attività commerciali già esistenti;
- c) Inquinamento dell'aria
- d) Vivibilità dei residenti e lotta all'uso eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche;
- e) Vicinanza dei luoghi di culto, scuole, strutture sanitarie e salvaguardia del patrimonio storico e artistico;;
- f) Alta percentuale dei pubblici esercizi già esistenti nelle vie indicate nei criteri.

g) Contrasto al fenomeno di uso eccessivo delle bevande alcoliche, soprattutto da parte degli adolescenti.

#### Art. 4

#### TIPOLOGIA DI ESERCIZI PUBBLICI

Il presente regolamento si applica alle attività di somministrazione di alimenti e bevande che, in relazione all'attività esercitata ed in conformità alle norme sanitarie, possono assumere le seguenti denominazioni:

- a) ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili (esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina, con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizi al tavolo);
- b) esercizi con cucina tipica lombarda (ristorante, trattoria, osteria, in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale),
- c) tavole calde, self service e fast food e simili (esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina, ma privi di servizio al tavolo);
- d) pizzerie e simili (esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e somministrazione del prodotto pizza);
- d) bar gastronomici e simili (esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell' esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura);
- e) bar caffè e simili (esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di dolci e spuntini);
- f) bar pasticceria, gelateria, cremeria, creperia e simili (bar caffè caratterizzati dalla somministrazione di una varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolciari in genere);
- g) wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili (esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina);
- h) disco bar, piano bar, american bar, locali serali e simili ( esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività);

i) discoteche, sale da ballo, locali notturni (esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di trattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima);

j) stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione (esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima).

## Art. 5

### ZONE CON PARTICOLARE ADDENSAMENTO DI TRAFFICO

L'assetto viabilistico del Comune è connotato, in determinati tratti, da caratteri di forte congestionamento, alcune strade urbane centrali sono interessate da flussi di transito diretti al centro stesso, a Varese, Bisuschio, Besano, Cuasso, Porto Ceresio, frontiera Svizzera.

Allo scopo di evitare addensamenti di traffico in aree già congestionate ed altre situazioni di criticità legate alle dotazioni di spazi a parcheggio, sarà possibile collocare nuove attività, nelle sottoelencate vie, solo in caso di cessazione di quelle preesistenti od a titolo di sub ingresso:

- Via Matteotti; Via degli Isarci; Vicolo Ottaviano; Via Libertà; Via Lazzaretto; Vicolo Sormani; Via dei Chiosi; Via Cavour (sini all'incrocio con Via Pascoli); Via Verdi; Vicolo Verdi; Via Foscarini, Via Marconi; Via Arcimboldi; Via Lago; Via San Francesco; Via Carducci; P.zza Garibaldi; P.zza San Vittore; Via Riazzo; Via Galvani; Vicolo Galilei; Via Trento; Via Fiume; Via Mazzini; Vicolo Mazzini; Via Ruzzarin; Via Gorizia; Via Alla Fontana; Vicolo dell'Oro; Via Piave; Via Europa; Via Trieste; P.zzale Don Bianchi; P.zza De Gasperi; Via Roma; P.zza Repubblica; P.zzale Filarmonici; Via Castiglioni; Vicolo Dresler; Via Volta; Via Luini; Via 4 Novembre (sino ad incrocio con Via Crugnola); Via Schwarz; Via Crippa, Viale Rimembranze Via General Cattaneo; Via Campi Maggiori;
- Fra. Di Brenno Useria; Via Benefattori; P.zza Fumagalli; Via Chiesa; Via Silvio Pellico (dall'incrocio con Via Fermi all'incrocio con Via Luciano Comolli).

Si precisa che, nonostante la previgente normativa statale sul contingentamento numerico sia stata abrogata, la facoltà di limitare dal punto di vista numerico le licenze in particolari aree del territorio comunale discende direttamente dalle previsioni contenute nel Regolamento Regionale approvato con D.G.R. VII/17516 del 17.5.2004, allegato A), in attuazione della L.R. Lombardia n. 30/2003, all'art. 68 L.R. 2/2/2010 N° 6 e artt. 12, art.29, e art. 64 del D.Lgs 26/3/2010 n° 59, e sulla scorta di tale indicazione, il Comune di Arcisate ha esercitato il proprio potere in senso limitativo nella Vie menzionate al precedente capoverso.

## Art. 6

### **ZONE DI TUTELA AMBIENTALE E CULTURALE. FASCE DI RISPETTO**

Sotto il profilo ambientale, il Centro Storico rappresenta il bene ambientale di primaria importanza per il Comune di Arcisate ed oggetto di tutela vincolata.

Per tale ragione, la collocazione di nuovi esercizi pubblici nel Centro storico dovrà essere rispettosa della normativa statale e regionale sulla tutela dei beni ambientali, degli strumenti comunali e sovracomunali di tutela paesistica e, quindi, fatta oggetto di un giudizio di bilanciamento tra le esigenze scaturenti dai flussi turistici con la necessaria preservazione della bellezza naturale e della sua integrità.

Dal punto di vista storico-artistico, si segnala l'importanza della presenza di Chiese e siti rilevanti dal punto di vista storico-architettonico.

La localizzazione di pubblici esercizi, dunque, dovrà avvenire a distanza tale da tutelare direttamente ed indirettamente il vincolo impresso su tali edifici.

Dovranno essere rispettate le fasce di rispetto stradale individuate dal P.G.T e dal Codice della Strada, nonché quelle cimiteriali, ferroviarie e, per quanto non riportato, quelle indicate negli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale.

Allo scopo di tutelare il centro storico, la presenza di Chiese e siti di rilevante pregio architettonico, sarà possibile collocare nuove attività, nelle sottoelencate vie, solo in caso di cessazione di quelle preesistenti od a titolo di sub ingresso:

- Via Matteotti; Via degli Isarci; Vicolo Ottaviano; Via Lazzaretto; Via dei Chiosi; Via Cavour (sino all'incrocio con Via Pascoli); Via Verdi; Vicolo Verdi; Via Foscarini, Via Marconi; Via Arcimboldi; Via San Francesco; Via Carducci; P.zza Garibaldi; P.zza San Vittore; Via Riazzo; Via Galvani; Vicolo Galilei; Via Mazzini; Vicolo Mazzini; Via Ruzzarin; Via Gorizia; Via Alla Fontana; Vicolo dell'Oro; Via Piave; P.zza De Gasperi; Via Roma; Viale Rimembranze; Via General Cattaneo.
- Fra. Di Brenno Useria: Via Benefattori; P.zza Fumagalli; Via Chiesa; Via Silvio Pellico (dall'incrocio con Via Fermi all'incrocio con Via Luciano Comolli).

## Art. 7

### **LUOGHI DI CULTO, CURA E STUDIO**

Verrà posta particolare considerazione agli edifici destinati al culto, anche non aventi particolare valore artistico.

La presente disposizione si applica anche agli edifici dei culti acattolici.

Particolare cautela dovrà essere posta nella localizzazione di esercizi di bar e di ristorazione nelle vicinanze di ambulatori medici e scuole, con il rispetto di orari e di distanze tali da garantire la quiete pubblica ed il riposo.

Allo scopo di evitare addensamenti di traffico in aree già congestionate ed altre situazioni di criticità legate alle dotazioni di spazi a parcheggio, sarà possibile collocare nuove attività, nelle sottoelencate vie, solo in caso di cessazione di quelle preesistenti od a titolo di sub ingresso:

- Via Matteotti; Via Libertà; Via Lazzaretto; Via Cavour (sino all'incrocio con Via Pascoli); Via Arcimboldi; Via San Francesco; Via Carducci; P.zza Garibaldi; P.zza San Vittore; Via Luini; Via 4 Novembre (sino ad incrocio con Via Crugnola); Via Schwarz; Via Crippa, Viale Rimembranze Via General Cattaneo; Via Campi Maggiori;
- Fra. Di Brenno Useria: Via Benefattori; P.zza Fumagalli; Via Chiesa; Via Silvio Pellico (dall'incrocio con Via Fermi all'incrocio con Via Luciano Comolli).

## **Art. 8**

### **IMPATTO ACUSTICO**

In attuazione del D.P.C.M. 14.11.1997 e dell'art. 12 della L.R. Lombardia n. 13/2001, il Comune di Arcisate, ha suddividendo il territorio comunale in zone di impatto acustico per la prevenzione di emissioni sonore intollerabili e la programmazione delle stesse.

Le attività di pubblico esercizio, preesistenti e di nuovo insediamento, dovranno rispettare il limite massimo di emissione acustica previsto per ogni singola zona dell'emanando piano di contenimento delle emissioni sonore.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande abbinata ad attività di intrattenimento e svago dovranno presentare la documentazione di previsione di impatto acustico, unitamente al parere favorevole della competente A.R.P.A.

Per queste ultime attività, nonché per gli esercizi di somministrazione ed alimenti all'aperto, l'Amministrazione si riserva caso per caso di modificare l'orario di apertura, laddove l'A.R.P.A. verifichi il superamento dei limiti di tollerabilità acustica in determinate fasce di orario, inclusi tutti gli interventi mitigatori per garantire la quiete pubblica.

## Art. 9

### VIABILITA'

L'apertura di nuove strutture ricettive dovrà risultare conforme anche alle Previsioni del Codice della Strada e del suo Regolamento Attuativo, in modo da evitare congestionamenti e garantire la percorribilità e visibilità degli accessi, soprattutto per gli esercizi all'aperto.

Allo scopo di far rispettare quanto previsto nel presente articolo, sarà possibile collocare nuove attività, nelle sottoelencate vie, solo in caso di cessazione di quelle preesistenti od a titolo di sub ingresso:

- Via Matteotti; Via degli Isarci; Vicolo Ottaviano; Via Libertà; Via Lazzaretto; Vicolo Sormani; Via dei Chiosi; Via Cavour (sini all'incrocio con Via Pascoli); Via Verdi; Vicolo Verdi; Via Foscarini, Via Marconi; Via Arcimboldi; Via Lago; Via San Francesco; Via Carducci; P.zza Garibaldi; P.zza San Vittore; Via Riazzo; Via Galvani; Vicolo Galilei; Via Trento; Via Fiume; Via Mazzini; Vicolo Mazzini; Via Ruzzarin; Via Gorizia; Via Alla Fontana; Vicolo dell'Oro; Via Piave; Via Europa; Via Trieste; P.zzale Don Bianchi; P.zza De Gasperi; Via Roma; P.zza Repubblica; P.zzale Filarmonici; Via Castiglioni; Vicolo Dresler; Via Volta; Via Luini; Via 4 Novembre (sino ad incrocio con Via Crugnola); Via Schwarz; Via Crippa, Viale Rimembranze Via General Cattaneo; Via Campi Maggiori;
- Fra. Di Brenno Useria: Via Benefattori; P.zza Fumagalli; Via Chiesa; Via Silvio Pellico (dall'incrocio con Via Fermi all'incrocio con Via Luciano Comolli).

## Art. 10

### INQUINAMENTO

Nelle vie indicate all'art. 5 dai recenti rilevamenti effettuati dall'A.R.P.A si ha una situazione di un livello di valori inquinamento atmosferico ai limiti, e superiori sulla strada statale e provinciale, di quelli stabiliti dalla normativa vigente, e per tanto con il predetto regolamento si tende a salvaguardare la salute dei cittadini, evitando, con nuove aperture di esercizi pubblici di incrementare ulteriormente il traffico;

Allo scopo di non aumentare i livelli del valore dell'inquinamento già constatati sarà possibile collocare nuove attività, nelle sottoelencate vie, solo in caso di cessazione di quelle preesistenti od a titolo di sub ingresso:

- Via Matteotti; Via degli Isarci; Vicolo Ottaviano; Via Libertà; Via Lazzaretto; Vicolo Sormani; Via dei Chiosi; Via Cavour (sini all'incrocio con Via Pascoli); Via Verdi; Vicolo Verdi; Via Foscarini, Via Marconi; Via Arcimboldi; Via Lago; Via San Francesco; Via Carducci; P.zza Garibaldi; P.zza San Vittore; Via Riazzo; Via Galvani; Vicolo Galilei; Via Trento; Via Fiume; Via Mazzini; Vicolo Mazzini; Via Ruzzarin; Via Gorizia; Via Alla Fontana; Vicolo dell'Oro; Via Piave; Via Europa; Via Trieste; P.zzale Don Bianchi; P.zza De Gasperi; Via

Roma; P.zza Repubblica; P.zzale Filarmonici; Via Castiglioni; Vicolo Dresler; Via Volta; Via Luini; Via 4 Novembre (sino ad incrocio con Via Crugnola); Via Schwarz; Via Crippa, Viale Rimembranze Via General Cattaneo; Via Campi Maggiori;

- Fra. Di Brenno Useria: Via Benefattori; P.zza Fumagalli; Via Chiesa; Via Silvio Pellico (dall'incrocio con Via Fermi all'incrocio con Via Luciano Comolli).

## **Art. 11**

### **NORME DI COORDINAMENTO**

Per quanto non riportato nel presente Regolamento, si rinvia alle previsioni contenute nelle N.T.A. P.G.T., nelle zonizzazioni, localizzazioni e destinazioni d'uso, nel piano di zonizzazione acustica, nel piano dei parcheggi e delle dotazioni a standards, nonché negli altri strumenti di programmazione e pianificazione comunale e sovracomunale, anche carattere paesistico, i quali costituiranno parte integrante nell'istruttoria e nella valutazione di rilascio di nuove autorizzazioni e trasferimenti.

## **Art.12**

### **NORME DI RINVIO**

Il presente regolamento non disciplina la materia degli orari, nonché dei requisiti soggettivi ed oggettivi per il rilascio delle autorizzazioni e le relative norme procedurali.

Per quanta non illustrato in questa sede, si rinvia di conseguenza a tali atti puntuali che il Comune ha adottato o adotterà in attuazione della L.R. L.R. 2/2/2010 n° 6.

## **Art. 13**

### **NORME IN DEROGA. APERTURA STAGIONALE. CASI SPECIALI**

Autorizzazioni temporanee per aperture stagionali potranno essere rilasciate anche in deroga ai limiti del presente Regolamento, previa valutazione, caso per caso, delle motivate esigenze di interesse collettivo e salva sempre la dimostrazione della compatibilità con la sicurezza e quiete pubblica, nonché dei luoghi di culto e di cura.

Non sono soggetti altresì a limitazioni i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di impianti stradali di distribuzione di carburante, i quali osservano l'orario di apertura e chiusura dell'impianto medesimo.

Sono esclusi altresì dall'applicazione della presente normativa le strutture ricettive all'interno di esercizi di vendita con finalità non alimentare, i quali abbiano già soddisfatto gli standard a parcheggio e purché venga rispettato l'orario di apertura dell'attività prevalente.

#### **Art. 14**

#### **NORME DI DURATA**

Il presente regolamento ha validità triennale ed entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione

## Comune di Arcisate



**Comando Polizia Locale**  
P.zza De Gasperi n° 6 – 21051 Arcisate (VA)  
Tel. 0332.474594 – Fax 0332.474594  
E-mail: [polmun.arcisate@quipo.it](mailto:polmun.arcisate@quipo.it)

### UFFICIO COMMERCIO

#### COMMISSIONE COMUNALE PER L'ATTIVITA' DI PUBBLICI ESERCIZI

##### Verbale n. 1/2010

L'anno duemiladieci addì 04 del mese di novembre 2010 alle ore 15.00 si è riunita la commissione comunale per l'attività di Pubblico Esercizio composta dai sigg.ri:

- 1) PIEROBON Angelo Sindaco – Presidente
- 2) NERI BALDI Luca Assessore al Commercio
- 3) MACCHI Claudio rappresentante CONFCOMMERCIO.
- 4) PAGANI Bruno sostituto rappresentante C.I.S.L. del titolare OSSOLA Giuseppe
- 5) GUSELLA GIORGIO rappresentante CONFESERCENTI (assente giustificato)

Le funzioni di Segretario vengono svolte dal Dipendente Livio Giuseppe, responsabile dell'Ufficio Commercio del Comune.

Vista la presenza del numero legale stabilito dalla legge regionale n° 6 del 02.02.2010, si può procedere all'esame degli argomenti previsti all'Ordine del giorno, e specificatamente:

1. Approvazione criteri comunali per le autorizzazioni di pubblici esercizi;

#### LA COMMISSIONE

Dopo l'illustrazione dei Criteri da parte del segretario Livio Giuseppe, funzionario responsabile dell'Ufficio Commercio, inizia la discussione con i seguenti interventi:

IL SINDACO, fa presente le motivazioni che hanno portato alla scelta dei criteri. Pur essendo politicamente favorevole alla liberalizzazione delle attività commerciali, l'Amministrazione Comunale di Arcisate, non poteva esimersi nel limitare le nuove aperture e trasferimenti di P.E. in alcune zone del territorio per salvaguardare il territorio, soprattutto per quanto riguarda le problematiche dovute alla viabilità, all'inquinamento atmosferico, alla tranquillità dei residenti.

IL RAPPRESENTANTE MACCHI, è pienamente d'accordo di tutelare la situazione degli esercizi esistenti e non permettere aperture a caso. Consiglia di modificare in parte i Criteri da adottare, suggerendo di specificare meglio nelle conclusioni e nelle scelte, i motivi ostativi adottati nelle scelte dei criteri; di specificare meglio che si è passati da un territorio diviso in 4 zone (precedenti criteri) ad una zona unica. Inoltre, di aggiungere che le attività stagionali non rientrano nei presenti criteri, e per tanto elencare, vista la normativa vigente, quali sono le attività escluse dalla programmazione dei criteri.

IL RAPPRESENTANTE PAGANI, è favorevole ha quanto dichiarato da Macchi, sottolineando che un'apertura dei P.E. indiscriminata non è utile sia agli utenti che agli esercizi commerciali esistenti. L'ASSESSORE NERI conferma che tali criteri sono stati attentamente valutati dalla giunta Comunale, la quale anche se favorevole come il Sindaco alla liberalizzazione, si è resa conto che altre attività di Pubblico Esercizio nelle zone indicate nei criteri, avrebbero creato più di un problema.


Dopo aver esaminato gli atti e successiva discussione in merito agli argomenti all'ordine del giorno, con l'intervento


### DECIDE


- di approvare quanto previsto nei nuovi criteri Comunali dei Pubblici esercizi presentati dall'Amministrazione Comunale di Arcisate
- di proporre al Sindaco di Arcisate le modifiche espresse in discussione.

Letto, approvato e sottoscritto


I MEMBRI







IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



